

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4587
Determinazioni in ordine ai criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, comma 4, l.r. 11/12)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lombardia, che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

Visto l'articolo 8 dello Statuto della Regione Lombardia, che promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali e economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*», che, dando attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale, riconosce un ruolo centrale ai soggetti del privato civile, in particolare nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, in ambito sia regionale sia locale;

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza*» prevede all'art. 5, comma 3, la costituzione di un tavolo permanente quale strumento per promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela e della sicurezza;

Rilevato inoltre che la medesima legge regionale prevede che:

- previo parere della Commissione Consiliare competente, la Regione definisca i criteri per la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo, assicurando la partecipazione, per almeno il 50%, dei soggetti di cui all'art. 10, comma 3, lett. b) e c) ovvero:
 - i soggetti che gestiscono le unità d'offerta anche sperimentali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b);
 - le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e associazioni e movimenti per le pari opportunità, iscritti nei rispettivi albi e registri istituiti con legge regionale e che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta alla violenza.

che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa venga costituito il Tavolo di cui all'art. 5 citato della l.r. 11/12;

Acquisito, così come previsto dall'art. 5, comma 4 della l.r. n. 11/12, il parere n. 54 della competente Commissione consiliare, trasmesso dal Presidente della Commissione in data 19 dicembre 2012, trasmesso con nota Rep. 9634/2012;

Preso atto, inoltre, di quanto raccomandato nella nota Rep. 9634/2012, con cui il parere stesso è stato trasmesso;

Ritenuto di recepire le modifiche al documento di criteri contenute nel suddetto parere n. 54;

Ritenuto di approvare i criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5, comma 4, l.r. 11/12), definiti nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come modificati alla luce del citato parere della competente Commissione consiliare;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché tutti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Con voti unanimi espressi nelle forme della legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione ed

il contrasto alla violenza contro le donne, di cui all'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

CRITERI DI COMPOSIZIONE, FUNZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (ART. 5, COMMA 4, L.R. 11/12).**PREMESSA**

La legge regionale 3 luglio 2012, n.11, "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza", all'art. 5, comma 3 prevede la costituzione di un Tavolo permanente quale strumento per promuovere l'integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela e della sicurezza.

Il Tavolo permanente, di seguito denominato *Tavolo Regionale Antiviolenza*, è sede di raccordo e consultazione per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi regionali previsti dalla legge.

Il Tavolo costituisce la sede permanente di interlocuzione tra Regione Lombardia e i soggetti che, a diverso titolo e per diverse competenze, operano sul territorio regionale per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale affermato all'articolo 3 dello Statuto regionale.

COMPITI E FUNZIONI

Il *Tavolo Regionale Antiviolenza* è sede di consultazione per:

- la definizione delle linee programmatiche e di azione finalizzate alla stesura del Piano regionale quadriennale antiviolenza;
- la definizione degli interventi di sensibilizzazione e prevenzione;
- gli interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza;
- la definizione dei percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano di contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne;
- la definizione dei protocolli d'intesa che la Regione stipula con i diversi soggetti e ordini professionali previsti dalla legge;
- la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione della Rete Regionale antiviolenza;
- la definizione delle attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sul fenomeno della violenza contro le donne;
- la definizione della relazione biennale da trasmettere al Consiglio regionale (clausola valutativa) circa i risultati ottenuti dalla legge.

CRITERI GENERALI DI COMPOSIZIONE

La composizione del *Tavolo Regionale Antiviolenza* è articolata in modo da assicurare, in egual misura, la partecipazione di soggetti istituzionali e di realtà rappresentative tra i soggetti che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta al fenomeno della violenza di genere e che siano iscritti negli appositi albi regionali indicati dalla l.r. 11/2012, art. 10, comma 3.

I diversi soggetti chiamati a partecipare al *Tavolo* saranno selezionati sulla base di comprovata competenza ed esperienza maturata in materia di attivazione e gestione di servizi, progetti ed azioni di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, attestabili attraverso:

- attività prevalente indicata nello statuto o atto costitutivo dell'organismo;
- svolgimento dell'attività da almeno 3 anni;
- iscrizione in uno dei registri o albi regionali relativi alla materia di cui alle leggi regionali n. 8/11 (art. 9) e n. 1/08 (artt.5, 16, 17, 27, 36).

La composizione del *Tavolo* deve inoltre garantire la rappresentatività di tutti i territori della Lombardia. La scelta dei Comuni e delle Province partecipanti sarà definita in collaborazione con ANCI e UPL tenuto conto di una esperienza, almeno triennale, di politiche di contrasto alla violenza contro le donne sul territorio tenendo conto anche dei Comuni di minore dimensione.

Al fine di garantire la necessaria integrazione delle politiche regionali, alle sedute del *Tavolo* verranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Direzioni generali coinvolte nelle specifiche politiche previste dalle leggi.

Ai lavori del *Tavolo* potranno, su invito del presidente, essere chiamati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti d'interesse lo rendano opportuno.

COMPOSIZIONE

I componendi del Tavolo sono 24, così suddivisi:

Rappresentanza istituzionale

12 componenti scelti tra i soggetti indicati dalle rispettive istituzioni di appartenenza:

- **Sistema degli enti locali:**
 - o 5 in rappresentanza dei Comuni;
 - o 1 in rappresentanza delle Province;
- **Sistema sanitario:**
 - o 1 in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Lombarde;
 - o 2 in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere;
- **Sistema educativo:**
 - o 1 in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia;
- **Sistema giudiziario:**
 - o 1 rappresentante dei Tribunali;
 - o 1 in rappresentanza delle Prefetture;

Rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 10, comma 3, lettere b) e c) della l.r.11/2012

12 componenti, scelti, di norma in egual misura, mediante avviso a presentare candidatura, pubblicato sul sito di Regione Lombardia, tra:

- Soggetti che gestiscono unità di offerta sperimentali;

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 31 dicembre 2012

- Centri anti violenza;
- Case di accoglienza;
- Associazioni e movimenti per le Pari Opportunità;
- Organismi di terzo settore: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare.

È prevista la presenza, in qualità di invitata permanente, della Presidente del Consiglio per le pari opportunità o sua delegata.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutte le istituzioni e i soggetti che operano per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, la composizione del *Tavolo* sarà rinnovata a scadenza del Piano Antiviolenza Quadriennale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti. Qualora venga meno la rappresentanza di uno dei componenti questo verrà sostituito con criterio di omogeneità della rappresentanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il *Tavolo Regionale Antiviolenza*, quale sede permanente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, è convocato con cadenza almeno trimestrale o su richiesta di minimo il 30% dei componenti (pari a 7).

Il Tavolo permanente anti violenza è presieduto dall'Assessore competente per materia coadiuvato dal rappresentante della Giunta competente per le Pari opportunità della Giunta regionale.

La segreteria del Tavolo è assicurata dalla direzione generale competente per materia, con il supporto della struttura competente alle Pari Opportunità.